

CAMPIONATI E TORNEI DI CALCIO a 5 e a 7 PROTOCOLLO ANTICOVID

AGGIORNAMENTO 12 FEBBRAIO 2022

PREMESSA

Il protocollo per la partecipazione ai campionati e tornei di calcio a 5 e a 7 è stato più volte aggiornato; in ultimo il 26 dicembre 2021 è stato aggiornato quello in vigore dal 30 settembre 2021, con il quale avevamo disciplinato la partecipazione alle gare del nostro campionato e ai relativi allenamenti. Alla luce dell'evoluzione normativa di questi ultimi due mesi, è necessario aggiornare nuovamente il Protocollo, in quanto gli ultimi decreti hanno introdotto numerose novità in materia di pratica sportiva all'aperto, in particolare per coloro che non sono vaccinati, e altre novità sono state introdotte in materia di durata dei green pass e uso delle mascherine all'aperto.

Il nuovo protocollo, in vigore da Lunedì 14 Febbraio, le recepisce.

DOVE SI ATTUA IL PROTOCOLLO E CHI LO DEVE RISPETTARE

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS). Per quanto riguarda le gare AICS e i relativi allenamenti, tutte le nostre squadre dovranno pertanto attenersi al presente protocollo. Il protocollo si attua in tutti gli impianti sportivi, e deve essere rispettato da tutti gli operatori sportivi. Spetta a chi gestisce l'impiantosportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.

Secondo le Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021:

- per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori;
- per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).

<u>CHE COSA È LA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS E GREEN PASS RAFFORZATO).</u>

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19**: "le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;"(art.9)

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni:

- "Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo:

ATTENZIONE: tale tipologia di certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

ATTENZIONE: tale tipologia di certificazione è rilasciata anche a chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo che è guarito da COVID ed ha validità sei mesi dalla data di guarigione.

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Quando si parla di green pass rafforzato ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.

La terza dose di vaccinazione non è obbligatoria per ottenere il rilascio del green pass rafforzato

I test antigienici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, non sono riconducibili alle suddette definizioni, e quindi quando si parla di green pass rafforzato non ci si riferisce ai tamponi. Per partecipare quali calciatori alle gare dei campionati e tornei di calcio a5 e a7, non è sufficiente il semplice test antigenico o molecolare. In pratica, se non si è vaccinati non si può giocare.

<u>POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE "RAFFORZATA". QUANDO E PER CHI</u> È OBBLIGATORIA. PRINCIPI GENERALI

Il decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172, elenca (art. 9bis) una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, da parte di chi ha compiuto 12 anni e non è esente dalla campagna vaccinale, il possesso di una delle certificazione verdi di cui all'articolo 9.

A tale decreto sono state apportate importanti modifiche con il **decreto legge 26 novembre 2021, n.172,** ma per quanto riguardava la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce in zona bianca e gialla, le disposizioni all'epoca in vigore, ovvero necessità di possesso della certificazione verde "base" (ottenibile anche con tamponi) non erano state modificate. Per l'attività sportiva all'aperto, rimaneva libera, mentre si uniformava con quella per le attività al chiuso la normativa relativa all'accesso agli spogliatoi e alle docce.

Con il decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 era stato poi prorogato lo stato di emergenza pandemica (sino al 31 marzo 2022), ed erano state introdotte ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati.

Per quanto riguarda le attività sportive all'aperto tutto cambia radicalmente con il decreto legge 30 dicembre 2021, n.229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. <u>In particolare, il green pass cosiddetto rafforzato è obbligatorio anche per le attività sportive all'aperto se si tratta di piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto.</u>

Se prima si poteva giocare a calcio, a calcetto, a pallacanestro etc senza il possesso di alcun green pass, purché lo si facesse all'aperto, e non si usassero gli spogliatoi, <u>adesso è obbligatorio il green pass rafforzato per qualunque attività sportiva di squadra e qualunque sport di contatto.</u>

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE "RAFFORZATA" PER LE GARE E I RELATIVI ALLENAMENTI DEI CAMPIONATI E TORNEI DI CALCIO A5 E A7. QUANDO E PER CHI È OBBLIGATORIO.

Per quanto riguarda il possesso della certificazione verde rafforzata per partecipare alle gare e ai relativi allenamenti, e/o accedere all'impianto di gioco sino a tutto il 31 marzo, e per quanto riguarda gli over 50 sino al 15 Giugno 2022 il green pass rafforzato è obbligatorio, .

- per partecipare alle gare e agli allenamenti in qualità di calciatori;
- per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- per accedere all'impianto di gioco in qualità di dirigenti o arbitri se si è compiuto i 50 anni o si compiranno entro il 15 giugno 2022;
- per la partecipazione, in qualità di spettatori, ad eventi e manifestazioni sportive, qualora l'impianto possa essere "isolato", cioè sia possibile non consentire l'accesso a chiunque (circostanza che non può verificarsi per impianti situati a bordo strada, o in contesti di parchi pubblici e così via); sino al 31 marzo 2022 oltre al possesso della certificazione verde, se vi è assembramento è inoltre obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
- se presso l'impianto sportivo c'è un esercizio di somministrazione, sino al 31 marzo per il consumo al tavolo, al chiuso, di alimenti e bevande

Non sono soggetti all'obbligo di green pass rafforzato, ma sono soggetti comunque all'obbligo di avere il green pass base (cioè di aver fatto il tampone):

• dirigenti, tecnici, collaboratori sportivi, addetti alla segreteria, arbitri che non abbiano compiuto 50 anni o che non li compiano entro il 15 giugno. I suddetti, quando operano all'interno di strutture sportive, a qualsiasi titolo, sia che lo facciano per lavoro, sia a fronte di "compensi sportivi" e rimborsi spese sia a titolo volontario e senza percepire alcun compenso, sia all'aperto sia al chiuso, devono essere in possesso di certificazione verde.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro (nel nostro caso i legali rappresentanti dell'associazione) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19

Con il decreto legge 4 febbraio 2022, n.5, è stata modificata la durata della validità di alcune certificazioni verdi.

In particolare, la situazione attuale è la seguente:

- la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo della vaccinazione. In pratica, per chi ha fatto la terza dose, la certificazione non ha più scadenza;
- per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, la certificazione verde COVID-19 ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. In pratica, per chi ha fatto la seconda o la terza dose, e poi si è ammalato di COVID, a decorrere dal rilascio del certificato di guarigione la certificazione non ha più scadenza;
- per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario (in pratica hanno fatto due dosi di vaccino), la certificazione ha validità sei mesi dalla data di somministrazione della seconda dose;

- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, la certificazione verde è valida a partire dal 14° giorno successivo alla somministrazione e sino alla data entro cui deve essere fatta la seconda somministrazione;
- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, o non sono vaccinati, e si sono ammalati di COVID, la certificazione rilasciata ha validità sei mesi dalla data di guarigione;

CONTROLLO SUL POSSESSO DEL GREENPASS

L'articolo 9 bis decreto legge 22 aprile 2021 n.52 prevede che siano "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività" per il cui accesso è previsto l'obbligo di green pass ad effettuare i controlli relativi. Per quanto riguarda i campionati di calcio a 5 e a 7, l'obbligo continua ad essere in capo ai gestori dell'impianto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" così come modificato con DPCM 12 ottobre 2021, ha stabilito (art.13) "di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni" ad altre figure, tra le quali "il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati". Le faq sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ predisposto da vari ministeri, alla domanda su quali siano gli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19, fornisce questa risposta.

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso D.L. 52/2021. Lo stesso decreto 17 giugno 2021, articolo 13, dispone che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "Verifica C19" che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, di verificare la tipologia di green pass base (cioè quello che si può avere anche con tampone), rafforzato e booster. L'applicazione andrà costantemente aggiornata (chiede automaticamente di scaricare eventuali aggiornamenti ogni volta che la si avvia), in quanto all'applicazione sono fornite le informazioni sulle certificazioni revocate.

Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di documento a comprova della corrispondenza tra nominativo della persona a cui è stato rilasciato il green pass e colui che l'ha esibito, fermo restando che per partecipare alle gare si deve avere un documento di identità o il cartellino plastificato rilasciato a seguito di deposito in sede di copia di un documento di identità, si osserva quanto segue:

• il Ministero dell'Interno, con circolare 15350/117/II/I/Uf.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021 ha tra l'altro precisato quanto segue: "la verifica dell'identità della persona in possesso di certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta

l'incongruenza tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione". E più avanti "nelle su indicate fattispecie, si è tenuti all'esibizione del documento di identità anche quando il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali";

- il Garante della Privacy, in una nota di risposta all'Assessore della Regione Piemonte, ha confermato come sia pienamente legittima la richiesta di esibizione di un documento, nei limiti della verifica del titolare della certificazione e senza raccolta di dati, da parte di soggetti diversi dai pubblici ufficiali, tra i quali i gestori degli impianti sportivi e loro delegati;
- a riprova di tutto questo, **l'App "Verifica C 19"**, una volta scansionato il Q code e fornito la sua risposta, fornisce la seguente avvertenza "per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati anagrafici con quelli di un documento di identità valido";

In caso di violazioni, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico del gestore/responsabile dell'impianto, sia di colui che ha violato la norma Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'impianto potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Qualora non si rilevino responsabilità a carico del gestore, l'ammenda sarà comminata solo al contravventore. Sono previste sanzioni penali per uso di atti falsi o falsificazione di atti. Per quanto riguarda i campionati di calcio, nell'assemblea del20 gennaio si è proposto di comminare anche sanzioni sportive a coloro che eventualmente facciano uso di green pass non validi o non personali. In apposito comunicato ufficiale tali sanzioni saranno dettagliate.

OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO

La normativa statale e regionale prevedono, per coloro che praticano l'attività sportiva in qualità di calciatori, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva del gioco del calcio a5 e a 7. Il protocollo recepisce quest'obbligo.

• Per quanto riguarda i campionati di calcio a5 e a7, l'AICS prevede l'obbligo del certificato di idoneità non agonistica alla pratica del gioco del calcio a5 e a7; anche per tornei è sufficiente il possesso del certificato di idoneità non agonistica

Se un calciatore, già in possesso di certificato medico, si ammala di Covid 19, è necessario ripetere alcuni esami per ottenere una nuova idoneità.

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato di recente un nuovo protocollo, denominato "Return To Play" per la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19. Il protocollo è stato approvato dal Ministero della Salute con circolare del 18 Gennaio. L'obiettivo, in accordo con il CONI, è quello di favorire la ripresa dell'attività sportiva dopo infezione da Sars-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l'atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale, già molto impegnato nella gestione dell'emergenza pandemica, e limitando gli esami diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie. Gli esami da effettuare variano in base all'età, al numero di vaccini effettuati etc. Sul nostro sito, a questo link http://www.aicslucca.com/news.php?id=1256 trovate tutte le informazioni. Dal link è possibile inoltre scaricare il documento e alcune slide esplicative.

QUARANTENA PER GLI AMMALATI DI COVID E PER CHI HA AVUTO CON ESSI CONTATTI STRETTI

Fermo restando che chi si ammala di COVID dovrà restare in quarantena sino a che la ASL competente non gli rilascerà l'attestato di fine quarantena, la circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità ha elencato chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche, ed è pertanto riportata per intero in appendice al protocollo. Sono cambiate in particolare le disposizioni rispetto alla quarantena precauzionale a seguito di contatto con positivo per coloro che hanno fatto la terza dose di vaccino, o hanno fatto la seconda dose in una data antecedente 120 giorni al contatto, o sono guariti dal COVID in una data antecedente 120 giorni al contatto. Per essi non si applica la misura della quarantena precauzionale: devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto. Molto importante, a tal fine, anche l'Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2022 del Presidente della Regione Toscana. L'ordinanza prescrive alle Aziende USL di "chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l'invio dell'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento." Prescrive inoltre loro di "inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo tampone positivo".

MISURE DA ADOTTARE

Da parte dei gestori dell'impianto o chi comunque ne ha il momento la responsabilità

1) Dare informazione sulle misure di prevenzione. Cartellonistica da adottare

I gestori dell'impianto o coloro comunque ne hanno al momento la responsabilità, sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. Dovranno pertanto provvedere in primo luogo a fornire una completa e adeguata informazione sui comportamenti da tenere a tutti coloro che intendono accedervi, a qualsiasi titolo, nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti. Nell'impianto dove si effettuano le gare e/o gli allenamenti devono pertanto essere affissi i cartelli i cui fac simile sono stati già inviati, a partire, come suggerito dalle "linee guida" da quello denominato "Lo sport riprende in sicurezza". Nei cartelli o comunque negli stampati presenti all'ingresso, deve essere espressamente specificato, in maniera chiaramente leggibile:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- in caso di contatti con soggetti positivi, l'obbligo di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- l'obbligo del possesso di green pass secondo quanto in precedenza descritto;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, il mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di assembramento.

2) Predisporre despenser per l'igiene delle mani

I gestori dell'impianto o coloro comunque ne hanno al momento la responsabilità, sono tenuti a mettere a disposizione **almeno 4 despenser** con prodotti igienizzanti:

- all'ingresso del recinto di gioco, in luogo ben visibile
- nello spogliatoio della squadra ospitante
- nello spogliatoio della squadra ospitata
- nello spogliatoio dell'arbitro

3) Misurazione della temperatura corporea:

Non si può consentire a nessuno l'ingresso nel recinto di gioco se non è stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, non dovrà essere consentito l'accesso. La misurazione è a cura degli addetti anticovid. Tutte le squadre partecipanti dovranno pertanto munirsi di almeno un misuratore di temperatura.

4) Controllo della compilazione del Registro delle presenze

Prima di consentire a chiunque l'accesso al recinto di gioco è d'obbligo la sua registrazione nell'apposito registro dei presenti nella sede dell'attività sportiva. Chiunque, a vario titolo, entra nel recinto di gioco (atleti, tecnici, dirigenti etc), dovrà pertanto annotare nel registro il proprio nome e cognome e il proprio numero di telefono. Il registro deve essere compilato ogni volta e per ogni accesso giornaliero, e conservato dalla squadra ospitante per almeno 14 giorni.

5) Controllo del possesso del green pass

Il possesso del green pass si verifica attraverso la app Verifica C19, che il Presidente dell'impianto Sportivo o personale autorizzato con delega scritta dal Presidente stesso, deve scaricare sul proprio smartphone o comunque sui dispositivi che utilizzano per la verifica. L'app è in grado di verificare il possesso della certificazione rafforzata o della certificazione base

6) Uso delle mascherine

La circolare Ministero della Salute 10 febbraio 2022 ha modificato quanto disposto in precedenza. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Nei luoghi all'aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo:
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

7) Accesso agli Spogliatoi e loro pulizia.

L'aggiornamento delle faq ha consentito una revisione delle disposizioni emanate a suo tempo. Secondo le FAQ ministeriali "il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona." Fatto ciò (che in genere non comporta problemi per gli impianti di calcio), "per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Pertanto:

- Il numero di quanti possono accedere agli spogliatoi, va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata degli stessi
- Deve essere anche affisso un cartello che avvisa del divieto di entrare negli spogliatoi per quanti sono privi di green pass rafforzato.
- E' obbligatorio fare regolare e frequente pulizia e disinfenzione delle aree comuni (spogliatoi, e servizi igienici). Allo scopo, in ogni spogliatoio deve essere affisso, in modo ben visibile, il registro nel quale sono puntualmente annotate le pulizie fatte, secondo il modello a suo tempo inviato.
- E' necessario favorire costantemente il ricambio d'aria
- Presso l'impianto dovrà essere presente almeno un contenitore dove conferire, in appositi sacchetti, mascherine e guanti usati da parte degli addetti alle procedure anticovid o, in caso di assenza, dai gestori dell'impianto o da chi comunque ne ha il momento la responsabilità

COMPORTAMENTO DA TENERE DA PARTE DI COLORO CHE ACCEDONO ALL'IMPIANTO

Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all'impianto di gioco dovranno:

- avere con se la mascherina FP2. La mascherina dovrà essere indossata correttamente qualora ci sia assembramento. Sono esentati coloro che stanno giocando e quanti sono seduti in panchina;
- igienizzare le mani all'ingresso e in uscita dall'impianto;
- all'interno del recinto di gioco, in assenza di attività sportiva, tenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- accedere agli spogliatoi solo se in possesso di green pass rafforzato e al loro interno indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale anche sotto la doccia;
- non usare dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc.
- riporre i propri indumenti personali in una borsa e non lasciarli appesi agli attaccapanni; Tutti i tesserati debbono osservare scrupolosamente quanto disposto dagli addetti alle procedure anticovid, e tenere nei loro confronti un comportamento improntato alla massima correttezza. Ogni trasgressione sarà punita disciplinarmente.

GLI ARBITRI: MISURE DA ADOTTARE E LORO RUOLO NEL PROTOCOLLO ANTICOVID

- Al pari di tutti coloro che accedono all'impianto, l'arbitro dovrà avere con se la mascherina FP2. La mascherina dovrà essere indossata correttamente qualora ci sia assembramento.
- Dovrà essere messo a sua disposizione lo spogliatoio arbitrale. E' vietato a chiunque l'ingresso nello spogliatoio arbitrale, a qualsiasi titolo, sia prima sia dopo la gara, a meno che ciò non sia esplicitamente e preventivamente autorizzato dall'arbitro stesso. In ogni caso, chi entra è obbligato ad indossare la mascherina e tenerla indossata per tutto il tempo della permanenza.
- La consegna della distinta giocatori dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale. A tal fine il dirigente accompagnatore, indossando la mascherina, se la porta è chiusa, dovrà bussare chiedendo l'autorizzazione a consegnarla.
- La riconsegna dei documenti di gara dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale, in analogia alla consegna.
- Identificazione dei giocatori partecipanti alla gara: la "chiama" dovrà essere effettuata all'esterno degli spogliatoi. In caso di pioggia, l'arbitro si tratterrà all'interno del suo spogliatoio e i calciatori sfileranno davanti a lui, davanti e all'esterno dello spogliatoio stesso.

INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora si venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, il gestore o comunque il responsabile del sito sportivo dovrà contattare la ASL di competenza e seguire tutte le indicazioni da essa fornite. Si suggerisce comunque di avvertire coloro che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione. Spetta all'ASL disporre tutte le misure idonee, comprese quelle relative alla quarantena.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020) Il DPCM individua le discipline sportive «da contatto» (che cioé durante lo svolgimento dell'attività sportiva prevedono occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19). Esso dispone inoltre che è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, a livello sia agonistico che di base, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (G.U. 52 del 2 marzo 2021) che disciplina tra l'altro le misure da adottare in zona bianca per la prevenzione del contagio;
- Decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 (G.U. 96 del 22 aprile 2021) Il testo coordinato è stato pubblicato n.146 del 21 giugno 2021
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (G.U. 143 del 17/06/2021) che disciplina l'emissione e validazione delle "certificazioni verdi COVID19";
- Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 (G.U. 143 del 23/07/2021) convertito in Legge n.106 del 16 settembre 2021 (G.U. 224 del 18/09/2021). Il testo coordinato è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 30/09/2021. La legge, l'altro, proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale e dispone a quali attività e servizi si possa accedere, in zona bianca, solo se muniti di certificazione verde (green pass);
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 (G.U. 187 del 06/08/2021) convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021. che disciplina, tra l'altro, la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto
- Decreto legge 21 settembre 2021 n.127 che estende, a partire dal 15 ottobre, l'obbligo del green pass in tutti gli ambiti lavorativi pubblici e privati, compreso per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
- Decreto legge 26 novembre 2021, n.172 (G.U. 282 del 26/11/2021
- Decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021,
- Ordinanza 28 dicembre 2021 n. 66 Presidente Regione Toscana,
- Decreto legge 30 dicembre 2021, n.229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
- Circolare Ministero della Salute 30 dicembre 2021
- Ordinanza 10 gennaio 2022 n. 2 Presidente Regione Toscana,
- Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate al 10 gennaio 2022 sulla base del decreto-legge 229/2021. Esse forniscono le indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico, alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
- le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate al 14 gennaio 2022, e le FAQ di carattere più generale sul sito della Presidenza del Consiglio
- Circolare Ministero della Salute 18 gennaio 2022, che recepisce il nuovo protocollo della Federazione Medici sportivi denominato "Return To Play" per la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19
- Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, che ha modificato la durata della validità delle certificazioni verdi
- Circolare Ministero della Salute 10 febbraio 2022

APPENDICE

La circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità elenca chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche relative alla quarantena da osservare per chi ha avuto contatti stretti con affetti da Covid 19. Merita pertanto riportarle per intero. La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

per i Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con positivi:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
- per i Contatti a BASSO RISCHIO con positivi (ad esempio, presenza nella stessa stanza indossando la mascherine per un periodo inferiore a 15 minuti) non è necessaria la quarantena ma dovranno essere osservate le normali norme igienico sanitarie. Se non è si è usata la mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva.

ORDINANZA n. 66 DEL 28 DICEMBRE 2021 REGIONE TOSCANA

• dal 29.12.2021, il test antigenico rapido positivo è sufficiente a definire il caso confermato COVID 19 e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare T0.

ORDINANZA n.2 DEL 10 GENNAIO 2022 REGIONE TOSCANA le Aziende USL provvedono a

- aprire il provvedimento di inizio isolamento automaticamente, inviando in tempo reale il provvedimento di isolamento ai recapiti indicati, per quei cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per Covid 19, sia che abbiano compilato correttamente il questionario di autovalutazione, sia che non abbiano aderito al sistema di autovalutazione. Quest'ultimi potranno in qualsiasi momento aderire al sistema di autovalutazione, permettendo il perfezionamento della pratica, qualora nel frattempo non siano stati contattati dalla Centrale di Tracciamento dell'Azienda di riferimento.
- chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l'invio dell'attestazione di termine di isolamento sanitario da
- Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.
- inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 giorni dalla data del primo tampone positivo